

**AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER  
ENERGIA RETI E AMBIENTE**

**Direzione Mercati Retail e Tutele dei  
Consumatori di Energia**

**Piazza Cavour 5 – 20121 Milano**

e-mail: [mercati-retail@arera.it](mailto:mercati-retail@arera.it)

Prot. REGO-Retail / EF-mi / 22-18

Milano, 8 giugno 2018

**Oggetto: Osservazioni Edison al DCO 289/2018/R/com - Armonizzazione e semplificazione delle schede di confrontabilità per i clienti finali domestici del codice di condotta commerciale.**

Edison provvede a trasmettere le proprie osservazioni alla presente consultazione.

Rimanendo a disposizione per chiarimenti si inviano cordiali saluti.

**Edison Spa**

Foro Buonaparte, 31  
20121 Milano  
Tel. +39 02 6222 1

Capitale Soc. 5.377.000.671,00 euro i.v.  
Reg. Imprese di Milano e C.F. 06722600019  
Partita IVA 08263330014 - REA di Milano 1698754

### ***Osservazioni generali***

Edison comprende la ratio sottostante le proposte di revisione delle schede di confrontabilità per i clienti finali domestici, presentate dall'Autorità nel DCO in oggetto. È infatti chiara la volontà di armonizzarle con il nuovo strumento del Portale Offerte e di semplificarle laddove presentano una struttura complessa, così da renderle ancora più fruibili per i clienti a cui sono destinate.

Tuttavia, riteniamo che lo sforzo richiesto dalle modifiche proposte, sia in termini di tempistiche previste per l'implementazione sia in termini di costi, non sarebbe giustificato in virtù del fatto che:

- 1) La validità delle nuove schede sarebbe limitata nel tempo, ovvero fino al 1 luglio 2019, quando come correttamente evidenziato da ARERA, lo strumento stesso delle Schede di confrontabilità perderà di significato venendo meno il riferimento di prezzo fornito dai regimi di tutela ed essendo auspicabilmente entrato nell'utilizzo comune dei consumatori il nuovo Portale.
- 2) Non sarà mai possibile una piena armonizzazione dei risultati di stima della spesa annua forniti dalle Schede con quelli forniti dal Portale. Questo non soltanto per il diverso approccio rispetto all'inclusione di tasse e imposte, ma per l'intrinseca differenza tra i due strumenti: statico l'uno (le Schede), basato su profili di consumo standard, e dinamico l'altro (il Portale), in cui la stima sarà a tendere sempre più fornita sulla base di consumi effettivi dell'utente.

Pertanto, la differenza tra i due strumenti riguarda anche il target di consumatori a cui sono destinati: più informatizzati i clienti che si rivolgeranno al Portale e presumibilmente meno informatizzati i consumatori a cui sono destinate le Schede. Questo ci porta a ritenere che un pieno allineamento delle stime prodotte, in un'ottica di comparazione dei risultati presenti sulle Schede con quelli del Portale, non sia strettamente necessario.

Agli operatori sarebbe quindi richiesto di sostenere rilevanti costi di sviluppo e adeguamento a fronte di un beneficio prevalentemente teorico e comunque limitato nel tempo. Pertanto, sulla base delle considerazioni sopra esposte e di alcune non trascurabili criticità tecnico-operative connesse alle proposte dell'Autorità (che saranno nel seguito meglio dettagliate), proponiamo che ARERA lasci al momento invariate le Schede di Confrontabilità e rimandi la revisione più generale di questo strumento a valle della rimozione delle tutele di prezzo.

### ***Osservazioni puntuali***

*Q1. Si condividono gli orientamenti dell'Autorità per l'armonizzazione dei contenuti delle schede di confrontabilità con quelli del Portale Offerte? Se no, per quale motivo?*

Si comprende la ratio sottostante la proposta di armonizzazione dei contenuti, ma si evidenzia comunque l'impossibilità a raggiungere una piena armonizzazione dei risultati forniti dai due strumenti, stante l'impossibilità di includere tasse e imposte nel calcolo della stima fornito dalla Scheda.

Si intende inoltre evidenziare un'importante difficoltà connessa all'utilizzo di riferimenti per le quotazioni *forward* diversi da quelli utilizzati dal Gestore del Portale (così come previsto per alcune offerte): i venditori di norma non hanno la licenza per diffondere i valori degli indici previsionali (ad esempio PUN, PSV, TTF), in quanto le licenze in possesso delle società di vendita permettono l'uso dei valori degli indici ai soli fini della fatturazione.

In generale, qualora l'Autorità confermasse l'idea di procedere con le proposte del DCO, riteniamo indispensabile che la coerenza tra le stime presenti sulle Schede e quelle del Portale sia assicurata sia per le offerte PLACET (per cui ancora ad oggi non è stato indicato dal Gestore del Portale né la primaria agenzia di rilevazione dei prezzi da adottare come riferimento per le offerte di energia elettrica né l'arco temporale entro cui effettuare la media aritmetica delle quotazioni *forward* trimestrali) che per tutte le altre tipologie di offerte. Questo potrebbe avvenire richiedendo al Gestore del Portale di fornire una fonte

ufficiale (ad esempio sul sito web di AU stesso o dell'ARERA) per i valori delle quotazioni *forward* che gli operatori dovranno prendere a riferimento per le proprie schede di confrontabilità, con l'indicazione dell'arco temporale in cui effettuare il calcolo, prevedendo al contempo la conservazione della serie storica dei dati.

*Q2. Si condividono gli orientamenti per la semplificazione delle schede e per il miglioramento della loro chiarezza? Se no, per quali ragioni?*

Non si condivide la proposta di modificare la Scheda relativa alla fornitura di energia elettrica inserendo le colonne C e D. Riteniamo invece di più semplice comprensione per il cliente ridurre al minimo il numero dei valori da confrontare, prevedendo solo le colonne riportanti la spesa con l'evidenziazione grafica (ad esempio in grassetto) dell'opzione più conveniente.

Evidenziamo inoltre come il "profilo tipo" proposto dall'Autorità possa non risultare adeguato a rappresentare correttamente i risparmi di spesa che il cliente può conseguire rispetto al servizio di tutela sottoscrivendo offerte normalmente commercializzate dai venditori e destinate a una sempre maggiore diffusione grazie allo sviluppo dei sistemi *smart meter* 2G, quali le offerte con strutture Multiorarie e le offerte rivolte ai *prosumer*.

*Q3. Si condividono gli orientamenti dell'Autorità in merito alla revisione dei livelli di consumo annuo e di potenza impegnata utilizzati nelle schede per la fornitura di energia elettrica? Se no, per quale motivo?*

Non si hanno osservazioni particolari al riguardo.

*Q4. Considerando gli orientamenti internazionali illustrati, si ritiene opportuno superare la disciplina delle schede di confrontabilità valutando la possibilità di rendere le schede*

*puramente informative, senza la presenza di confronti, ferma restando la necessità di illustrare una stima della spesa annua per l'offerta presentata? Se no, per quale motivo?*

*Q5. Nel caso in cui si decidesse di confermare lo strumento delle schede di confrontabilità, quali forme di comparazione si suggerisce di adottare una volta superato il regime di tutela?*

Edison condivide la necessità che lo strumento delle Schede di Confrontabilità sia superato una volta cessati i regimi di tutela e accoglie positivamente l'avvio di una riflessione in materia da parte dell'Autorità. Tra le diverse opzioni oggetto di ricognizione, desta interesse la possibilità che le Schede evolvano nella direzione di "fact sheets", che illustrino in maniera sintetica le principali caratteristiche dell'offerta a cui si riferiscono, lasciando l'onere della comparazione con altre offerte (dello stesso o di altri fornitori) al Portale.

È a nostro avviso importante evidenziare come l'evoluzione delle Schede e in generale della disciplina relativa alle informazioni precontrattuali dovrebbe andare nella direzione di fissare solo principi generali, consentendo al singolo venditore di decidere format e contenuti dell'informazione fornita al fine di stimolare l'ingaggio e la conoscenza del consumatore finale. Questo è ciò che sta avvenendo anche in Paesi in cui la completa liberalizzazione del mercato finale dell'energia ha già avuto luogo, come la Gran Bretagna, dove molte delle misure anche descritte nel presente DCO sono attualmente oggetto di una consultazione di OFGEM che ne propone il superamento<sup>1</sup>.

*Q6. Si condividono gli orientamenti dell'Autorità relativi alla tempistica di attuazione? Se no, per quale motivo.*

Qualora l'Autorità intendesse comunque procedere con la revisione della disciplina prospettata nel DCO, non si condividono le tempistiche proposte, che risultano troppo

---

<sup>1</sup> OFGEM Public consultation: Domestic supplier-customer communications rulebook reforms - [https://www.ofgem.gov.uk/system/files/docs/2018/05/policy\\_consultation\\_-\\_domestic\\_supplier-customer\\_communications\\_rulebook\\_reforms.pdf](https://www.ofgem.gov.uk/system/files/docs/2018/05/policy_consultation_-_domestic_supplier-customer_communications_rulebook_reforms.pdf)

stringenti per poter effettivamente dar luogo agli interventi necessari per l'adeguamento del calcolo delle stime di spesa annua.

Si ritiene più opportuno che l'implementazione della proposta abbia luogo dal 4° trimestre 2018 (15 ottobre) in coerenza con l'aggiornamento della tariffa di maggior tutela, questo per evitare di aggiornare le schede, che avrebbero una validità limitata al solo mese di settembre.

Per le offerte Placet, si ritiene opportuno che l'introduzione sia prevista dal 15 luglio 2018, in coerenza ai 10 giorni lavorativi a disposizione per i venditori per l'aggiornamento delle schede.

Da ultimo, si ritiene che ARERA dovrebbe specificare che resta ferma la validità delle schede di confrontabilità già predisposte e stampate per offerte con scadenza successiva a quella che sarà stabilita da ARERA per l'entrata in vigore dei nuovi criteri di stima della spesa annua e dei nuovi modelli di scheda.